



*Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità
delle amministrazioni pubbliche*

DELIBERA n. 37/2010

In tema di applicabilità dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 agli Enti di ricerca

PREMESSO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto di Studi e Analisi Economica, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, l'Ente Nazionale delle Sementi Elette, il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, l'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi, l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Istituto per gli Affari Sociali e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale hanno formulato alla Commissione alcuni quesiti in tema di applicabilità dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 agli Enti di ricerca, anche con riguardo alle indicazioni contenute nella delibera n. 4/2010 sulla nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione,

LA COMMISSIONE

all'esito dell'incontro del 29 marzo 2009 con il Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca, il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Presidente dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro ed il Direttore generale Affari del Personale dell'Istituto Superiore di Sanità,

ESAMINATE le osservazioni formulate ed, in particolare, il documento, nel quale i Presidenti degli Enti – pur evidenziando l'estrema eterogeneità di funzioni degli Enti del comparto ricerca e le difficoltà di approntare un sistema di valutazione e misurazione delle *performance* che tenga conto della disomogeneità del personale (personale addetto alla ricerca e personale tecnico, amministrativo e ausiliario) – hanno manifestato l'impegno ad individuare i componenti degli Organismi indipendenti di Valutazione, chiedendo, per poter operare "una adeguata scelta delle persone da incaricare", una proroga del termine per la scelta al 30 giugno 2010,

CONSIDERATO che l'obbligo di istituire l'Organismo indipendente di Valutazione ha carattere di generalità con riguardo alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, salve specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 150/2009 che escludono l'immediata applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III, subordinandola all'adozione di discipline speciali di adeguamento e di definizione dei limiti e delle modalità attuative del decreto stesso,

CONSIDERATO che, fra le norme di specie, rileva parzialmente, per gli Enti in questione, l'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2009, che menziona, a differenza delle Università, il personale degli Enti di ricerca, subordinando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del decreto legislativo, peraltro con riferimento ai soli ricercatori e tecnologi, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determini i limiti e le modalità di applicazione,

RILEVATO che tale norma di specie ha ambito applicativo limitato con riferimento alle categorie di personale indicate e non si riferisce, invece, al complessivo funzionamento degli Enti, né li sottrae all'obbligo di istituire l'Organismo indipendente di Valutazione,

RITENUTO, pertanto, che l'attività amministrativa e di gestione svolta all'interno degli Enti di ricerca, se pur posta in posizione di strumentalità rispetto all'attività di ricerca, non presenta caratteri distinti dall'attività amministrativa e di gestione svolta dalle altre pubbliche amministrazioni,

RILEVATO inoltre che, in forza dell'art. 1 della legge n. 165/2007, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli Enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nei quali si provveda, in particolare, all'affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonché l'efficacia e l'efficienza delle loro attività istituzionali, riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti,

RILEVATO altresì che è in corso il procedimento finalizzato all'insediamento dell'ANVUR, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006,

ESPRIME L'AVVISO

- che gli Enti di ricerca, nella loro qualità di enti pubblici nazionali, siano tenuti alla costituzione dell'Organismo indipendente di Valutazione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009,
- che la scelta della collocazione e delle modalità organizzative atte a garantire la necessaria autonomia ed indipendenza dei componenti dell'Organismo sia rimessa all'autonoma determinazione dell'amministrazione interessata, che dovrà anche adottare le sue discrezionali decisioni in ordine al trattamento economico da attribuire ai membri dell'Organismo ed alla struttura tecnica permanente,

- che le funzioni di misurazione e valutazione che l'Organismo sarà chiamato a svolgere ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009 non riguardino, in attesa del decreto previsto dall'articolo 74, comma 4, i tecnologi e i ricercatori degli Enti di ricerca, salvo per quanto attiene alle attività amministrative e di gestione svolte dai medesimi,

AUSPICA

- la sollecita adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2009,

- la celere definizione delle modalità di raccordo con l'attività di valutazione affidata all'ANVUR con riferimento agli Enti di Ricerca, non appena sia adottato il Regolamento sulla struttura ed il funzionamento dell'Agenzia e si sia insediato l'organo direttivo,

INVITA

gli Enti di ricerca a provvedere al più presto a trasmettere alla Commissione i *curricula* dei candidati alla nomina degli Organismi indipendenti di Valutazione, al fine di consentire la tempestiva formulazione del parere di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009,

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.

Roma, 15 aprile 2010

Il Presidente

Antonio Martone

